



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022 **Oggetto:** Regolamento elettorale della Scuola Universitaria
*n. della registrazione di Superiore IUSS
protocollo riportato nei
metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi

U.O.: Affari Generali

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 75 del 30-3-2022, in particolare l'art. 23;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 85 del 2 maggio 2022 di emanazione del
regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 65 del 4 aprile 2022 di emanazione del
Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola Universitaria
Superiore IUSS;

RICHIAMATE la deliberazione del 22 novembre 2022 del Senato accademico di
approvazione della revisione del Regolamento elettorale della Scuola
Universitaria Superiore IUSS;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS, come da allegato
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO ELETTORALE
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Sommario

REGOLAMENTO ELETTORALE.....	2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 2 – Modalità, elettorato attivo e passivo.....	5
Art. 3 – Mandati e sostituzioni.....	5
Art. 4 – Incompatibilità e ineleggibilità	6
TITOLO II.....	6
Art. 5 - Votazioni e preferenze esprimibili	6
Art. 6 - Appartenenza del votante a più categorie elettorali.....	6
Art. 7 - Voto	7
Art. 8 - Casi di nullità di voto.....	7
Art. 9 - Scrutinio dei voti e verbalizzazione	7
Art. 10 - Seggio elettorale.....	7
Art. 11 - Competenze e responsabilità del Seggio elettorale, formazione delle graduatorie	8
Art. 12 - Proclamazione degli eletti.....	8
Art. 13 - Commissione elettorale.....	8
Art. 14 - Reclami.....	8
Art. 15 - Voto telematico	9
Art. 16 - Quorum per la validità delle elezioni.....	9
Art. 17 - Termini procedimenti elettorali.....	9
TITOLO III.....	10
Capo I Il Rettore	10
Art. 18 – Elettorato attivo e passivo.....	10
Art. 19 – Indizione della procedura.....	10
Art. 20 – Inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità.....	11
Art. 21 – Presentazione delle candidature	12
Art. 22 - Rinnovo della procedura.....	13
Art. 23 - Quorum	13
Art. 24 – Risultati elettorali e proclamazione dell’eletto.....	13
Art. 25 - Cessazione anticipata	13
Capo II Elezioni dei rappresentanti nel Collegio di disciplina	14
Art. 26 - Elettorato attivo e passivo.....	14
Art. 27 – Elezione delle rappresentanze.....	14
Capo III Elezioni del rappresentante degli allievi nel nucleo di valutazione.....	14
Art. 28 - Elettorato attivo e passivo.....	14
Art. 29 – Elezione delle rappresentanze.....	14



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Capo IV Elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico	15
Art. 30- Elettorato attivo.....	15
Art. 31 - Elettorato passivo	15
Art. 32 - Elezione delle componenti.....	15
Capo V Elezione del Preside e dei rappresentanti nei Consigli di Classe	16
Art. 33 - Elettorato attivo e passive delle rappresentanze.....	16
Art. 34 - Elezione delle rappresentanze	16
Art. 35 - Elezione del Preside.....	17
Capo VI Elezioni del rappresentante nel Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato.....	17
Art. 36 Elettorato attivo e passivo	17
Art. 37 Elezione delle rappresentanze	18
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 38 – Norme finali.....	18



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS, di seguito "Scuola", disciplina, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola, le modalità di elezione:

- a. del Rettore;
- b. del rappresentante degli allievi nel Nucleo di Valutazione;
- c. del rappresentante nel Collegio di disciplina;
- d. dei rappresentanti nel Senato accademico;
- e. dei rappresentanti nei Consigli di Classe;
- f. dei Presidi;
- g. del rappresentante nel Consiglio dei Docenti dei Corsi di Dottorato.

2. La Scuola esorta all'osservanza del principio di pari opportunità anche nel caso di designazioni elettive. A fini elettorali e dei diritti e doveri inerenti i mandati, uomini e donne sono in posizioni di piena parità e l'uso del maschile inclusivo nella terminologia regolamentare è determinato solo da esigenze di uniformità redazionale.

Art. 2 - Modalità, elettorato attivo e passivo

1. L'elezione dei soggetti di cui all'art. 1 hanno luogo mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elettorato passivo spetta anche quando il soggetto sia cittadino straniero.
3. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono determinati all'atto dell'indizione delle elezioni e sono resi pubblici mediante la pubblicazione sull'Albo della Scuola.
4. I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e, per gli eletti, mantenuti per tutto il mandato. La perdita, anche temporanea, dei requisiti dell'elettorato passivo determina decadenza dell'eletto.
5. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 13, da qualunque membro del corpo elettorale, o da chiunque si ritenga illegittimamente escluso. Eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Art. 3 - Mandati e sostituzioni

1. Gli eletti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) c) d) e) f) e g), sono nominati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo della Scuola, e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.
2. Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive il mandato decorre dalla data del decreto di nomina e ha efficacia per lo scorcio di mandato.
3. I componenti eletti dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo rimangono in carica, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria di riferimento o, anche temporanea, dell'elettorato passivo.
4. I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo.



5. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, presente nella graduatoria elettorale e compatibile con i requisiti previsti per l'elezione. In mancanza, sono indette entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.

6. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica accettate dall'organo di appartenenza, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o di qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza, sono indette entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.

Art. 4 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità delle cariche sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore e di Pro-Rettore Vicario.

3. La carica di Rettore e di Preside è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Senato accademico.

4. Gli allievi non possono rivestire contemporaneamente più cariche rappresentative negli organi collegiali della Scuola.

5. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad informarne il Rettore e quindi ad eliminarla, entro e non oltre cinque giorni, decorrenti dalla comunicazione dei risultati al corpo elettorale, optando per la titolarità di una delle cariche. Qualora l'interessato non vi provveda, il Rettore lo dichiara decaduto dalla carica assunta anteriormente.

6. Se nella situazione di incompatibilità si trova il Rettore, quest'ultimo è tenuto ad informarne il Decano. In mancanza di opzione, il Decano dichiara la decadenza dalla carica assunta posteriormente salvaguardando il mandato Rettorale.

7. Alle dimissioni dell'eletto dall'ulteriore carica incompatibile ovvero alla dichiarazione di decadenza per incompatibilità conseguono gli adempimenti di cui all'art. 3.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 5 - Votazioni e preferenze esprimibili

1. All'atto di indizione delle elezioni viene fissata la data e il luogo delle votazioni (primo scrutinio e successivi), se del caso anche per gli eventuali ballottaggi. Per motivi di opportunità ed economicità nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di rappresentanti di differenti categorie in più organi collegiali della Scuola, alle quali può essere preposto un unico Seggio elettorale.

2. Il voto è libero, personale e segreto. La violazione della libertà, della personalità e della segretezza del voto costituisce illecito disciplinare.

3. Qualora una categoria di elettori debba eleggere più di due rappresentanti nel medesimo organo, ogni elettore appartenente alla categoria può esprimere un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere.

Art. 6 - Appartenenza del votante a più categorie elettorali

1. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una categoria di elettori cui spetta l'elezione di proprie rappresentanze nello stesso organo. Ove tale circostanza si verifichi l'elettore appartiene alla categoria di più recente acquisizione.



Art. 7 - Voto

1. Le elezioni si svolgono mediante espressioni di voto rese su supporto cartaceo, salvo i casi previsti dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.
2. Le schede elettorali dovranno recare sulla parte esterna il timbro della Scuola e la firma del Presidente o di un membro del Seggio elettorale. Nella data ed orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve la scheda elettorale per l'espressione del voto. La scheda deve essere posta nell'urna elettorale.

Art. 8 - Casi di nullità di voto

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a. non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione diverse da quelle stabilite con provvedimento del Direttore generale;
 - b. non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal Seggio;
 - c. recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto.

Art. 9 - Scrutinio dei voti e verbalizzazione

1. Dichiarate chiuse le operazioni di voto, il Seggio procede alle seguenti operazioni:
 - a. verifica la corrispondenza fra il numero dei votanti e il numero delle schede impiegate;
 - b. verifica il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni;
 - c. effettua lo scrutinio delle schede votate.
2. Esaurite le operazioni di scrutinio viene redatto il verbale, sottoscritto da tutti i componenti, nel quale sono indicati:
 - c. i membri del Seggio, il luogo nel quale ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle successive operazioni di scrutinio;
 - d. il numero degli elettori aventi diritto al voto e di quelli che hanno votato;
 - e. il numero delle schede messe a disposizione del Seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate, in caso di voto espresso su supporto cartaceo;
 - f. il numero dei voti validi riportati da ciascuna delle persone che hanno ricevuto voti, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle;
 - g. eventuali accadimenti verificatisi nel corso delle operazioni nonché contestazioni e rilievi che i singoli componenti il Seggio ovvero i singoli elettori hanno chiesto di far risultare a verbale.

Art. 10 - Seggio elettorale

1. Con provvedimento del Direttore generale è istituito il seggio elettorale e vengono determinate le relative modalità di funzionamento e di espletamento delle operazioni di voto.
2. Ciascun Seggio è composto da almeno tre membri, tra cui il Presidente scelto fra il personale della Scuola. Nei Seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli allievi potrà essere inserito un allievo per categoria di rappresentanza.
3. Il Segretario del Seggio è scelto dal Presidente tra i componenti del Seggio stesso.



4. I Seggi elettorali hanno sede presso la Scuola.

Art. 11 - Competenze e responsabilità del Seggio elettorale, formazione delle graduatorie

1. Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.
2. Il Seggio delibera su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.
3. Il Seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede allo scrutinio e alla formazione delle graduatorie elettorali.
4. Nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e di ogni altra categoria interessata a parità di voti risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo ed a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti degli allievi, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
5. Il Seggio elettorale è responsabile dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio rende noti i risultati al corpo elettorale, mediante apposita comunicazione, e provvede, contestualmente, a trasmettere il processo verbale al Rettore il quale, decorso il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami ai sensi dell'art. 14, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, approva i risultati, proclama gli eletti e li nomina nella carica rappresentativa.

Art. 13 - Commissione elettorale

1. Per le elezioni è istituita un'unica Commissione elettorale. Tale Commissione è composta da tre membri, tra cui il Presidente, scelti fra il personale della Scuola e viene nominata con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo della Scuola, emanato al massimo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
2. I componenti della Commissione elettorale non possono far parte del Seggio Elettorale.
3. La Commissione riceve segnalazioni in merito ad indebite esclusioni dagli elenchi dell'elettorato attivo e passivo ed è competente in tema di reclami elettorali.

Art. 14 - Reclami

1. È ammesso reclamo alla Commissione Elettorale della Scuola avverso:
 - le operazioni di voto e di scrutinio;
 - i risultati elettorali indicati nel verbale del Seggio elettorale;
2. Sono legittimati a proporre reclamo gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse, nel termine perentorio di due giorni lavorativi dalla comunicazione indirizzata su iniziativa del Seggio elettorale all'elettorato e/o pubblicata all'Albo della Scuola ed avente ad oggetto i risultati delle elezioni.
3. La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione del ricorrente, degli eventuali controinteressati, del Presidente e dei componenti del Seggio elettorale e di chiunque ritenga necessario.
4. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro tre giorni lavorativi dalla data di



protocollazione del reclamo, dandone notizia all'interessato e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Rettore da emanarsi entro i tre giorni lavorativi successivi.

5. In mancanza di reclami il Rettore provvede alla proclamazione degli eletti mediante apposito decreto.

Art. 15 - Voto telematico

1. Al fine di favorirne la massima partecipazione la Scuola può svolgere le elezioni tramite voto telematico che consente all'elettore di votare attraverso una postazione connessa in rete tramite un'apposita interfaccia web. Resta ferma la possibilità per la Scuola di svolgere le elezioni senza ricorrere alla modalità telematica. Il decreto di indizione delle elezioni o la convocazione dell'organo collegiale indicano le modalità di voto.

2. Le fasi in cui si articola il voto telematico sono essenzialmente tre:

- a) la prima tesa all'autenticazione del votante tramite l'inserimento di proprie credenziali di accesso;
- b) la seconda finalizzata alla selezione del nominativo prescelto (pre-voto), ovvero delle opzioni "scheda bianca" o "scheda nulla";
- c) la terza propriamente finalizzata all'espressione del voto.

3. Con provvedimento del Direttore generale sono determinate le modalità di espletamento delle operazioni di voto che dovranno assicurarne la segretezza, mantenendo separate le informazioni relative al votante dalle informazioni relative al voto espresso.

4. L'elettore esprime personalmente il proprio voto, pertanto non può cedere ad altri le proprie credenziali, né lascia che altri ne vengano a conoscenza. L'uso improprio delle proprie credenziali determina responsabilità disciplinare.

5. In caso di voto telematico il votante conserva l'opportunità di opzione "Scheda nulla".

6. Il voto telematico è gestito tramite un software specifico; l'amministratore di sistema, appositamente individuato dal Direttore generale, gestisce il software e ne verifica il corretto funzionamento. Al termine di ogni operazione di voto telematica provvede all'esportazione dei dati da sottoporre allo scrutinio dei componenti il Seggio elettorale.

Art. 16 - Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze elettive negli organi collegiali previsti dalle fonti interne della Scuola, ove non diversamente indicato nel presente regolamento o in altri regolamenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il 50% degli aventi diritto, salvo le elezioni dei rappresentanti degli allievi il cui quorum è fissato ad un quinto degli aventi diritto.

2. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale debbano essere eletti i rappresentanti appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma 1 deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.

3. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, il Rettore con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.

Art. 17 - Termini procedimenti elettorali

1. Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza, i termini previsti dal presente regolamento ad eccezione di quelli previsti in tema di reclami, possono essere ridotti con Decreto del Rettore.



2. Tutti i termini del presente regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente indicati come perentori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE ELEZIONI DI SINGOLI ORGANI

Capo I Il Rettore

Art. 18 – Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Università italiane e le Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo. Il Rettore è eletto per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. L'elettorato attivo è costituito da:

- a) professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) dirigenti e personale tecnico e amministrativo. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al venti per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale;
- c) ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e assegnisti di ricerca. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli assegnisti;
- d) allieve e allievi dei Corsi ordinari e dei Corsi di Dottorato. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli allievi;
- e) rappresentante del Consiglio dei Collegi nel Senato Accademico.

2. Gli elettori di cui alle lettere a) ed e) dispongono di un voto di peso unitario. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono pesati nella maniera sopraindicata.

Art. 19 – Indizione della procedura

1. Almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto, indice una procedura per individuare i candidati alla carica di Rettore e a tal fine stabilisce i tempi e le modalità per presentare e ritirare la candidatura. Il decreto è pubblicato all'Albo e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza. L'ammissione delle candidature avviene secondo quanto previsto dal successivo articolo 21.

2. Qualora siano presentate una o più candidature valide ai sensi del comma precedente, il Decano, entro cinque giorni dall'atto di cui al successivo art. 21, comma 3, indice la procedura di votazione con decreto pubblicato all'Albo e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza. Tale provvedimento:

- a. determina l'elettorato attivo;
- b. fissa le date delle votazioni, stabilendo tre sessioni di voto, nonché quella per il ballottaggio nel caso siano state presentate almeno due candidature. Tali sessioni di voto sono intervallate da almeno un giorno lavorativo tra la fine di una sessione e l'inizio della successiva;
- c. indica o rimanda a provvedimenti successivi tutti gli adempimenti collegati allo svolgimento delle elezioni.

3. L'atto di cui al comma precedente è emanato almeno trenta giorni antecedenti alla prima sessione di voto e entro cinque giorni dalla sua emanazione possono essere presentate istanze di rettifica.



4. L'atto di cui al comma 2 deve essere inviato a ciascun elettore, anche a mezzo e-mail, almeno tre settimane prima della data delle elezioni.
5. Il Decano indice un'assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno due settimane prima della data dello svolgimento delle elezioni del Rettore, per una presentazione pubblica dei candidati all'elezione a Rettore che illustreranno i programmi. La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima dell'assemblea.
6. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, le elezioni sono indette entro i tre mesi seguenti la cessazione.

Art. 20 – Inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità

1. Versa in condizione di inconferibilità o di ineleggibilità:
 - a. chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs. 39/2013;
 - b. chi sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3 comma 1 della L. 97/2001 e a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione, per tutta la durata di questa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/2013;
 - c. chi sia stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, in via permanente. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 39/2013;
 - d. chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/2004, e chi lo sia stato nei dodici mesi anteriori al termine perentorio di presentazione della candidatura;
 - e. chi sia collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980, dall'art. 7 comma 1 Legge 240/2010;
 - f. chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/1933;
 - g. chi sia collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/1962, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/1990;
 - h. chi sia collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte Costituzionale e componente del Consiglio Superiore della Magistratura;
 - i. chi abbia subito la sanzione disciplinare della sospensione, di cui al punto 2 dell'art. 87 del R.D. 1592/1933, nei dieci anni antecedenti la data di decorrenza del mandato, ai sensi dell'art. 89 comma 2 del citato R.D. 1592/1933.
2. I requisiti dell'elettorato passivo differenti dal regime d'impegno a tempo pieno, devono essere posseduti entro il termine perentorio di presentazione della candidatura e successivamente conservati fino al termine della procedura nonché, per il soggetto nominato, per la durata della carica.
3. Sono incompatibili con la carica di Rettore in particolare:
 - a. qualunque incarico di natura politica per la durata del mandato e la carica di Rettore o di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche; lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera s) della L. 240/2010;



- b. la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 39/2013;
- c. gli incarichi di Consigliere Regionale e le aspettative concesse in seguito all'assunzione di cariche di governo o di controllo all'interno delle Regioni e degli enti indicati all'art.2 del D.lgs. n. 267/2000;
- d. le posizioni previste ai commi 1, 8 e 9 dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 e al comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 311/1958;
- e. gli incarichi assunti con l'autorizzazione concessa senza aspettativa ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980, e gli incarichi assunti, senza aspettativa, ai sensi dei commi 8 e 9 del medesimo articolo;
- f. il congedo di cui all'art. 21 della Legge n. 49/1987;
- g. lo svolgimento in proprio di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Scuola, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013;
- h. lo svolgimento di incarichi che comportino il collocamento in aspettativa obbligatoria (incarichi dirigenziali presso PA, etc.);
- i. lo svolgimento di incarichi dirigenziali presso la Scuola, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 39/2013;
- j. qualunque altra carica prevista dallo Statuto o dalla normativa applicabile.

Art. 21 – Presentazione delle candidature

1. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti dell'elettorato passivo generale possono presentare alla Scuola la propria candidatura al fine di rendere effettivo l'elettorato passivo della procedura.
2. La candidatura deve essere completa di firma autografa e depositata presso il Servizio Protocollo della Scuola oppure firmata digitalmente e inviata via pec all'indirizzo diram@pec-iusspavia.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 19, comma 2. A pena di esclusione, alla candidatura devono essere allegati (redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000):
 - a. il curriculum vitae et studiorum;
 - b. un programma di mandato;
 - c. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di ineleggibilità;
 - d. la dichiarazione sulla eventuale esistenza di cause di incompatibilità o regime di impegno a tempo parziale con l'impegno a rimuovere, prima della nomina ministeriale, tali condizioni;
 - e. la dichiarazione con l'espressione di consenso alla pubblicazione sul sito web della Scuola e diffusione dei dati personali contenuti negli atti di cui alle lettere precedenti;
 - f. ogni altro documento eventualmente richiesto dal decreto di indizione, di cui all'art. 19.
3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Decano provvede all'ammissione delle candidature, previa verifica da parte del Direttore generale della regolarità formale delle candidature pervenute. Il provvedimento è pubblicato all'Albo della Scuola e determina l'elettorato passivo effettivo della procedura. I nominativi dei candidati ammessi saranno indicati sulle schede elettorali.
4. L'ammissione dei candidati viene fatta con riserva della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti per l'elezione e per la nomina.
5. Ciascun candidato può ritirare la propria candidatura entro dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni, mediante rinuncia espressa sottoscritta e presentata al Servizio Protocollo della Scuola con le stesse formalità previste per la presentazione della candidatura.



6. L'ammissione delle candidature comporta l'inserimento delle informazioni essenziali utili a identificare il candidato affinché siano presenti nella scheda elettorale.

Art. 22 - Rinnovo della procedura

1. Qualora, a seguito del decreto di cui all'art. 19 comma 2, non vi sia stata la presentazione di alcuna candidatura o la presentazione di una o più candidature ma nessuna di esse sia stata ammessa, ai sensi dell'articolo precedente, oppure l'ammissione di una o più candidature, ma queste siano state successivamente tutte ritirate, il Decano non procede a indire le votazioni, ai sensi dell'art. 19 comma 3. Il Decano entro dieci giorni dall'ultimo termine provvede a indire una nuova procedura di individuazione dei candidati.

Art. 23 - Quorum

1. Le elezioni per la designazione del Rettore sono valide se è stata espressa, ai primi due scrutini, la maggioranza assoluta dei voti esprimibili pesati ex art. 18; nel terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di un terzo dei voti esprimibili pesati.

2. In caso di mancato raggiungimento del quorum nella terza sessione di voto, il Decano provvede a indire nuove elezioni.

Art. 24 - Risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

1. Terminate le operazioni di scrutinio, il risultato elettorale è dato, per ciascun candidato, dalla somma dei voti espressi a favore di quest'ultimo ponderati con il peso delle varie categorie. Tale valore viene troncato dopo il quarto decimale, senza arrotondamento. I risultati elettorali dei candidati sono resi pubblici con l'indicazione dei voti di preferenza complessivamente espressi, senza precisazione delle preferenze espresse da ciascuna categoria.

2. Avverso i risultati elettorali indicati nei verbali dei Seggi elettorali può essere proposto reclamo ex art. 14.

3. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi, comprese le schede bianche. Nei ballottaggi risulta eletto il soggetto che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.

4. Tenendo conto del criterio di cui al primo comma, il Decano, visto il verbale della Commissione elettorale, viste le risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti per la carica, proclama eletto il soggetto che abbia riportato più voti di preferenza equivalenti. Il provvedimento è pubblicato all'Albo della Scuola e trasmesso al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la nomina.

Art. 25 - Cessazione anticipata

1. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore.

2. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.



Capo II Elezioni dei rappresentanti nel Collegio di disciplina

Art. 26 - Elettorato attivo e passivo

1. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e spetta ai professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso la Scuola.
2. L'elettorato passivo è definito dalla legge e, in mancanza, dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell'elettorato attivo.
3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. In caso di periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Art. 27 - Elezione delle rappresentanze

1. Il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni.
2. I professori ordinari possono riunirsi in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. L'assemblea è convocata da uno dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico, entro al massimo due giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
3. L'elezione del rappresentante dovrà seguire il principio della rappresentanza tra pari.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Capo III Elezioni del rappresentante degli allievi nel nucleo di valutazione

Art. 28 - Elettorato attivo e passivo

1. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta congiuntamente agli allievi dei Corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli allievi dei Corsi Ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.
3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Art. 29 - Elezione delle rappresentanze

1. Il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni.
2. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. L'assemblea è convocata dal rappresentante degli Allievi nel Senato



accademico o nel Nucleo di Valutazione, entro al massimo due giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

3.

4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

5. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Capo IV Elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico

Art. 30- Elettorato attivo

L'elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta:

- a. ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola IUSS
 - b. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato della Scuola IUSS
 - c. agli allievi dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento;
 - d. agli allievi dei Corsi ordinari, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento;
 - e. ai componenti del Consiglio dei Collegi.
2. L'elettorato attivo non spetta al Direttore generale.

Art. 31 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è definito dalla legge e, in mancanza, dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell'elettorato attivo con le seguenti esclusioni:

- a. i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo determinato e gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
 - b. il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in posizioni di comando, distacco, assegnazione temporanea o posizioni equivalenti presso altri Enti;
 - c. gli allievi dei Corsi Ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto un specifico provvedimento disciplinare della Scuola;
2. I requisiti elettorali di cui al presente articolo ed all'articolo che precede debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
3. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Art. 32 - Elezione delle componenti

1. Il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo dello IUSS, indice le elezioni previste nell'art.1, comma 1 lett. d).



2. Ogni categoria che deve esprimere un proprio rappresentante in Senato accademico può riunirsi in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. Le assemblee sono convocate dai rappresentanti di categoria in Senato accademico, entro al massimo due giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
3. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale debbano essere eletti i rappresentanti appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma precedente deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.
4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, il Rettore con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.
5. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Per l'elezione dei quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia e dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti garantendo la presenza di almeno un professore ordinario un professore associato e di un ricercatore, fatta salva l'assenza di eletti in una delle suddette categorie.
6. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età. Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Capo V Elezione del Preside e dei rappresentanti nei Consigli di Classe

Art. 33 - Elettorato attivo e passivo delle rappresentanze

1. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti dalla legge e, in mancanza, dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elettorato attivo spetta:
 - a. ai Ricercatori della Scuola afferenti alla Classe;
 - b. agli Assegnisti di ricerca della Scuola afferenti alla Classe;
 - c. agli allievi dei corsi di dottorato afferenti alla Classe esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento;
 - d. agli allievi dei Corsi ordinari afferenti alla Classe, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento;
2. L'elettorato passivo spetta ai titolari dell'elettorato attivo. Sono esclusi gli allievi dei Corsi Ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.
3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Art. 34 - Elezione delle rappresentanze

1. Il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo dello IUSS, indice le elezioni previste nell'art.1, comma 1 lett. e).



2. Il decreto di indizione delle elezioni individua per ciascun Consiglio di Classe, applicando i criteri stabiliti dall'art. 19 dello Statuto, il numero dei componenti da eleggere, fermo restando le consistenze minime e massime indicate dallo stesso articolo.
3. Ogni categoria che deve esprimere un proprio rappresentante nei Consigli di Classe può riunirsi in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. Le assemblee sono convocate dai rappresentanti di categoria nei Consigli di classe, entro al massimo due giorni prima dello svolgimento delle elezioni. In prima applicazione le assemblee sono convocate dai rappresentanti di categoria in Senato Accademico.
4. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle categorie fino alla concorrenza con il numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione delle elezioni.
5. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale debbano essere eletti i rappresentanti appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma precedente deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.
6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, il Rettore con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.
7. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età. Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 35 - Elezione del Preside

1. Ciascun Preside è eletto dal rispettivo Consiglio di Classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di tempo pieno afferenti alla Classe.
2. La seduta per l'elezione è convocata dal Decano dei professori di prima fascia almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato. Nella convocazione il Decano indica l'orario e l'elenco dell'elettorato attivo e passivo. Nella seduta si procede ad una discussione in merito alle disponibilità ed ai programmi; terminata la discussione si procede alle votazioni.
3. Le operazioni elettorali vengono svolte da una commissione di tre membri composta dal Decano che la presiede e da due membri designati dal Consiglio di Classe tra i suoi componenti.
4. Sulla base dell'esito dello scrutinio, il Decano proclama i risultati della votazione.
5. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione al Rettore che deciderà sul punto.

Capo VI Elezioni del rappresentante nel Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato

Art. 36 Elettorato attivo e passivo

1. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta agli allievi del corso di dottorato per il cui collegio sono indette le elezioni, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli allievi del corso di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.
3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.
5. I regolamenti dei singoli corsi di dottorato emanati dalla Scuola possono stabilire la presenza di più rappresentanti o requisiti aggiuntivi per l'elezione.

Art. 37 Elezione delle rappresentanze

1. Il presente Capo si applica alle elezioni del rappresentante nel Collegio dei Docenti dei corsi di dottorato i cui regolamenti di funzionamento prevedano l'elezione di uno o più rappresentanti.
2. Il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, indice le elezioni.
3. Gli allievi del corso di dottorato per il cui collegio sono indette le elezioni possono riunirsi in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. L'assemblea è convocata dal rappresentante degli Allievi nel Senato accademico, entro al massimo due giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento Elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS emanato con Decreto n. 85 del 02/05/2022.